

NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA DELL'ISCRITTO NELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO E NELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

- 1. delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Modena in data 11 ottobre 2010*

TITOLO I

NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA DELL'ISCRITTO NELLE COMMISSIONI PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO NELLA PROVINCIA DI MODENA

Art. 1 - Premessa.

L'iscritto comunque inserito in una Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio con funzioni consultive, è tenuto ad offrire il proprio contributo professionale e culturale esprimendo il proprio parere in ordine alle questioni poste dalla Pubblica Amministrazione, cui resta la responsabilità decisionale.

Art. 2 - Obblighi.

L'iscritto inserito in una Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri:

- a) informare tempestivamente il Consiglio dell'Ordine dell'avvenuta nomina, precisando i termini del mandato;
- b) dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli incarichi professionali in atto nell'ambito di pertinenza della Commissione;
- c) dare sempre comunicazione al Consiglio dell'Ordine, specifica e preventiva all'accettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità;
- d) attenersi alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dell'Ordine dovesse impartire nell'interesse o a tutela della dignità della categoria;
- e) non accettare di essere riconfermato consecutivamente nello stesso incarico nei Comuni o forme associative di Comuni superiori a 30.000 abitanti, o di essere riconfermato più di una volta consecutiva nei Comuni o forme associative di Comuni da 5.001 e fino a 30.000 abitanti; ai fini di tale obbligo sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche i professionisti che siano con questo associati. Sono fatti salvi i casi in cui l'iscritto sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico;
- f) mantenere un costante rapporto con l'Ordine;
- g) partecipare alle riunioni inerenti le Commissioni per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, indette dall'Ordine per gli opportuni scambi di informazioni;
- h) alla scadenza del mandato, darne comunicazione all'Ordine mediante lettera;
- i) accettare l'incarico solo nella piena disponibilità del tempo necessario per il suo espletamento in seno alla Commissione;
- j) non accettare di essere inserito in più di una Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nell'ambito provinciale;
- k) espletare il proprio mandato fino alla naturale scadenza, salvo dimissioni motivate da cause di forza maggiore.

Art. 3 - Criteri di comportamento.

L'iscritto inserito nella Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio deve inoltre attenersi ai seguenti criteri di comportamento, ritenuti necessari all'efficace assolvimento del compito a cui è richiamato:

- a) svolgere il proprio mandato con scienza, coscienza, diligenza, correttezza, in ossequio ai principi e doveri della deontologia professionale, improntando il proprio operato al massimo impegno civile, teso alla salvaguardia degli interessi della comunità e alla dignità della categoria;
- b) non sottostare a qualsiasi forma di pressione;
- c) essere a conoscenza delle disposizioni nazionali, regionali e locali in materia urbanistica ed edilizia in particolare dei disposti normativi afferenti l'istituto, la composizione e il funzionamento della Commissione per la Qualità architettonica e il Paesaggio;
- d) richiedere che i progetti siano sottoposti a preventiva e completa istruttoria secondo l'ordine di presentazione al protocollo, da parte di tecnici dell'Amministrazione che ne assumono la responsabilità;
- e) richiedere che le pratiche di rilevante importanza siano preventivamente consultabili per una più efficace discussione e definizione;
- f) richiedere che gli elaborati grafici dei progetti siano particolareggiati, in scale grafiche tali da permettere una adeguata comprensione del progetto;
- g) richiedere, quando necessario, di effettuare opportuni sopralluoghi per acquisire tutti gli elementi di valutazione degli interventi proposti;
- h) effettuare un rigoroso controllo delle competenze dei progettisti e segnalare immediatamente all'Ordine, per iscritto, gli eventuali casi controversi, chiedendone la verbalizzazione in seno alla Commissione;
- i) segnalare all'Ordine, per iscritto, i casi in cui ritenga si sia contravvenuto alle norme deontologiche.

Art. 4 - Durata del mandato.

L'iscritto, indipendentemente dalla procedura con cui è stato nominato, rimane in carica per la durata definita dall'Amministrazione, con le seguenti limitazioni:

- nei Comuni o forme associative di Comuni fino a 5.000 abitanti il mandato può essere rinnovato consecutivamente senza alcuna limitazione;
- nei Comuni o forme associative di Comuni da 5.001 e fino a 30.000 abitanti il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva;
- nei Comuni o forme associative di Comuni superiori a 30.000 abitanti il mandato non può essere rinnovato consecutivamente.

Ai fini di tali limitazioni sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche gli iscritti che siano con questo associati.

Art. 5 - Inammissibilità e incompatibilità.

Non possono accettare la nomina in una Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio gli iscritti all'Ordine che si trovino nelle seguenti condizioni:

- a) siano membri dimissionari dalla precedente Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio nello stesso Comune o forma associativa di Comuni. Ai fini di tale divieto sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche gli iscritti che siano con questo associati;
- b) siano membri con mandato esaurito nei Comuni o forme associative di Comuni superiori a 30.000 abitanti, oppure con secondo mandato consecutivo esaurito nei Comuni o forme associative di Comuni da 5.001 e fino a 30.000 abitanti. Ai fini di tale divieto sono equiparati all'iscritto membro della Commissione anche gli iscritti che siano con questo associati;

- c) siano stati oggetto, nel corso degli ultimi 10 anni precedenti alla data di designazione, di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione) da parte del Consiglio dell'Ordine;
- d) abbiano contravvenuto, nell'esercizio di un precedente mandato ad uno o più articoli delle presenti norme;
- e) siano già componenti di altre Commissioni per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio in ambito provinciale;
- f) non siano in regola con i pagamenti della quota di iscrizione annuale all'Ordine;
- g) non abbiano, senza giustificati e gravi motivi, espletato il mandato conferito loro in precedenza; tale divieto ha la durata di 4 (quattro) anni dalla constatazione di inadempienza da parte del Consiglio dell'Ordine.

Art. 5bis - Precisazioni.

(aggiunto in seguito a delibera del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Modena in data 11 ottobre 2010)

In parziale deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, l'iscritto già componente di una Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in scadenza potrà presentare la sua candidatura per la CQAP di un altro Comune (o forma associativa di Comuni), ma solamente nel caso in cui sia già stato emesso il bando per la selezione dei componenti della CQAP in scadenza. Sarà ammessa – solo per il periodo strettamente necessario alla nomina dei nuovi componenti – la presenza contemporanea dell'iscritto in due CQAP.

Si precisa che la citazione del numero di abitanti di Comuni o forme associative di Comuni deve intendersi riferita alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente, ricavata dai dati dell'anagrafe, così come riportata dall'Osservatorio demografico della Provincia di Modena.

Art. 6 - Criteri per la segnalazione di nominativi.

Il consiglio dell'Ordine, nel caso ne venga fatta richiesta da parte delle Pubbliche Amministrazioni, comunica agli iscritti la richiesta pervenuta, raccoglie i curricula inviati dagli iscritti, e li trasmette alle Amministrazioni richiedenti, salvo verifica dei requisiti richiesti di cui al successivo Art. 7.

Non possono essere segnalati gli iscritti che si trovano in una delle condizioni di cui al precedente Art. 5.

Art. 7 - Requisiti per l'ammissibilità.

Possono essere segnalati dall'Ordine ed accettare la nomina solo gli iscritti che abbiano una anzianità di iscrizione all'Ordine di almeno 2 (due) anni.

Per le Commissioni per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio dei Comuni di Modena - Carpi - Sassuolo - Vignola - Mirandola l'anzianità dovrà essere di almeno 4 (quattro) anni. La presente disposizione vale anche nel caso i Comuni indicati facciano parte di Unioni o altre forme associative.

ART. 8 - Dimissioni.

Il Commissario che, in qualsiasi momento del proprio mandato ritenga, per validi motivi, di dimettersi dall'incarico, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine (specificandone le ragioni), oltreché all'Amministrazione, affinché possa provvedere con la massima sollecitudine alla designazione di un nuovo Commissario.

TITOLO II

NORME CHE REGOLANO LA PRESENZA DELL'ISCRITTO NELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI

Art. 9 - Criteri per la segnalazione di nominativi.

Il Consiglio dell'Ordine, nel caso ne venga fatta richiesta da parte di Pubbliche Amministrazioni o altri soggetti, comunica agli iscritti la richiesta pervenuta, raccoglie i curricula inviati dagli iscritti, e li trasmette ai richiedenti, salvo verifica dei requisiti di cui al successivo art. 10.

Art. 10 - Requisiti per l'ammissibilità.

Possono essere segnalati dall'Ordine ed accettare la nomina solo gli Iscritti che abbiano un'anzianità di iscrizione all'Ordine di almeno 5 (cinque) anni, non siano stati oggetto nel corso degli ultimi 10 anni di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione) da parte del Consiglio dell'Ordine, siano in regola con i pagamenti della quota di iscrizione annuale all'Ordine.

Art. 11 - Inammissibilità

Non è consentita la partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente o membro in giuria, per il quale sia stata emanata diffida dall'Ordine di appartenenza o dal C.N.A.P.P.C.

Art. 12 - Incompatibilità

L'iscritto non può essere componente di una Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipino, come concorrenti, altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela fino al 3° grado, o rapporti di collaborazione professionale in atto anche se informali.

Art. 13 - Obblighi

L'iscritto nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso:

- a) esprime un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione giudicatrice;
- b) segnala al proprio Consiglio dell'Ordine e al C.N.A.P.P.C. le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da iscritti (siano essi concorrenti o componenti la giuria) o da altri membri della giuria;
- c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario. Dovrà altresì astenersi dall'indicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per l'affidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è stata costituita.

ART. 14 - Dimissioni.

Il Commissario che, in qualsiasi momento del proprio mandato ritenga, per validi motivi, di dimettersi dall'incarico, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio dell'Ordine (specificandone le ragioni), oltreché all'Ente banditore, affinché possa provvedere con la massima sollecitudine alla designazione di un nuovo Commissario.

TITOLO III

NORME CHE REGOLANO LA SEGNALAZIONE DELL'ISCRITTO PER INCARICHI PUBBLICI O PRIVATI O ALTRE COMMISSIONI

Art. 15 - Criteri per la segnalazione di nominativi.

Il Consiglio dell'Ordine, nel caso ne venga fatta richiesta da parte delle Pubbliche Amministrazioni o da privati, comunica agli iscritti la richiesta pervenuta, raccoglie i curricula inviati dagli iscritti, e li trasmette ai richiedenti, salvo verifica dei requisiti di cui al successivo art. 16.

Art. 16 - Requisiti per l'ammissibilità.

Possono essere segnalati dall'Ordine ed accettare la nomina solo gli Iscritti che non siano stati oggetto nel corso degli ultimi 10 anni di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione) da parte del Consiglio dell'Ordine, e siano in regola con i pagamenti della quota di iscrizione annuale all'Ordine.

TITOLO IV

NORME GENERALI

ART. 17 - Efficacia delle norme.

Le presenti norme vengono inviate alla Procura della Repubblica, a tutti gli Enti territoriali, e sono pubblicate sul sito web dell'Ordine e nel Foglio Notizie Telematico dell'Ordine. Dalla loro entrata in vigore annullano e sostituiscono tutte le precedenti norme.

Tutti gli iscritti all'Albo sono tenuti a rispettarle. I trasgressori, segnalati al Consiglio dell'Ordine, saranno fatti oggetto degli opportuni provvedimenti disciplinari di cui all'Art. 45 del Regolamento R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537.